

REBUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA E DI ADDETTO ALLA SICUREZZA DEI SITI MINERARI E MUSEALI ALLA SOCIETA' IN HOUSE IGLESIAS SERVIZI S.R.L.

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di Ottobre in Iglesias presso gli uffici del Centro Direzionale Amministrativo ubicati in Via Isonzo

TRA

Il Dott. Paolo Carta nato a San Giovanni Suergiu il 19/9/1964, nella sua qualità di Dirigente dei servizi socio culturali del comune di Iglesias, che agisce per conto e nell'interesse dello stesso comune – Codice Fiscale: 00376610929, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune di Iglesias;

E

Il Dott Andrea Testa nato a Iglesias il 9/6/1983 nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Iglesias Servizi Srl partecipata pubblica del comune di Iglesias, con sede legale in, P.zza Municipio n.1 C.F. 03258720923, iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio di Cagliari, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità "società affidataria";


PREMESSO CHE

-con deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n° 35 del 29 settembre 2008 è stato approvato lo Statuto per la costituzione di una Società partecipata, a capitale interamente pubblico, con la finalità di avviare procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili operanti nel Comune di Iglesias e di gestione di servizi strumentali da affidarsi in house providing;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 21 luglio 2009 è stato approvato il Piano d'Impresa della Società, individuando i servizi da trasferire alla società, successivamente certificato dall'INSAR con nota prot. N° 413 del 21 luglio 2009;

con deliberazione GC 154 del 29 maggio 2019 e CC n°35 del 5 giugno 2019 è stato approvato l'affidamento alla società Iglesias Servizi Srl della gestione del servizio di guida turistica e di addetto alla sicurezza, da destinare ai siti minerari e museali cittadini;

con deliberazione GC 189 del 13 giugno 2019 la società Iglesias Servizi Srl è stata autorizzata ad espletare le selezioni per l'assunzione delle guide turistiche da destinare ai siti minerari e museali cittadini;

- con Determinazione n° 1670 del 26 giugno 2019 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in house providing alla Società a capitale interamente pubblico "Iglesias Servizi srl" di detto servizio ed assunto impegno di spesa al fine di garantire la liquidazione delle prestazioni di servizio;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Iglesias, come sopra rappresentato, conferisce alla Società a capitale interamente pubblico, IGLESIAS SERVIZI Srl, con sede legale in Iglesias, che, come sopra rappresentata, accetta:

- il servizio di guida turistica o ambientale/escursionistica da reperire tramite selezione pubblica;
- il servizio di addetto alla sicurezza tramite proprie maestranze;

La fornitura prevede la prestazione di 7 guide turistiche o ambientali/escursionistiche per 30 ore settimanali per due anni da suddividere tra Porto Flavia, la Grotta di Santa Barbara ed i siti museali cittadini. Gli addetti alla sicurezza dovranno garantire il servizio tra Porto Flavia, la Grotta di Santa Barbara. L'Amministratore unico della società affidataria conferma di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari sulla esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento.


Articolo 3 (Corrispettivo dell'affidamento)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Iglesias alla società affidataria per il pieno adempimento della convenzione è stabilito in € 452.457,00 comprensivi di Iva nella misura di legge e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data della presente convenzione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a cadenza mensile, su presentazione delle relative fatture a seguito dei controlli sulla regolare esecuzione.

Articolo 4 (Specifiche del servizio affidato ed obblighi della Società affidataria)

I servizi in oggetto vengono trasferiti dal Comune di Iglesias ed accettati dalla società affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nella presente convenzione/contratto, più precisamente la società deve effettuare le seguenti attività:



A) **Il servizio di guida turistica** ovvero di operatori che per professione "accompagnano singoli o gruppi nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche". Si tratta dunque di un'attività di tipo spiccatamente culturale; unica nell'ambito del settore turistico di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico locale, anche mediante il coordinamento ed il sostegno alla attività di altri soggetti istituzionali.

B) Tali operatori dovranno assicurare l'accompagnamento dei gruppi o singoli in visita presso i siti minerari (Port Flavia – Grotta Santa Barbara – Galleria Villamarina) oltre che, eventualmente, distribuire materiale promozionale sulle attrattive turistiche proprie del nostro territorio, spaziando anche in ambiti più vasti e forniscono informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione, di itinerari di visita ed escursione personalizzati del territorio di cui promuovono il prodotto turistico.

Potranno essere incaricati di affiancare l'attività dello Sportello Turistico (IAT) supportando altresì attività di prenotazione dei servizi turistici locali come quello di visita ai siti minerari.

L'operatore dovrà avere idonea formazione sulla storia e geologia del territorio e la conoscenza adeguata di almeno due lingue.

Dovrà garantire 30 ore settimanali di apertura, anche nei giorni festivi di maggiore affluenza turistica, con orario flessibile, specie in concomitanza con le manifestazioni più rilevanti dell'estate iglesiente 2019/2021.

Articolo 5 (Durata dell'affidamento)

Il servizio è trasferito per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data della presente convenzione. L'eventuale prosecuzione del servizio sarà subordinata all'adozione di appositi atti gestionali e amministrativi da parte dell'amministrazione comunale.

Articolo 6 (Penalità)

Le attività oggetto della presente convenzione di servizio costituiscono servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorra la fattispecie. In ogni caso, per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, a carico della società affidataria sarà applicata una penale nella misura determinata per la gravità della manchevolezza contestata. Nel caso di manchevolezze e ritardi che determinano persistenti carenze nell'effettuazione del servizio l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo tre contestazioni scritte, per garantirne la continuità, può, comunque rescindere il contratto ed affidare, immediatamente, il servizio ad altro soggetto ritenuto idoneo, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni, nonché quanto previsto nel presente articolo. In caso di negligenze o inadempienze l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la società affidataria a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine perentorio di giorni 5 a decorrere dal

primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si applicheranno a carico dell'impresa una sanzioni variabile da €.500,00 a €2.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza. In caso di recidiva nell' arco di 60 giorni la penalità applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 7 (Controversie)

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa della presente convenzione, fermo restando la competenza dell'amministrazione comunale alla verifica dell'operato della società affidataria e del rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza comune società.

Articolo 8 (divieto di cessione della convenzione e subappalto)

La cessione della presente convenzione e l'affidamento in sub appalto non sono consentiti, a pena di nullità.


Articolo 9 (Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La società affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La società affidataria è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 10 (Controllo analogo)

Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il comune, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale



riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può. Qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 11 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Articolo 12 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto la società affidataria elegge domicilio presso la propria sede legale in Iglesias Via Isonzo n.7.

Articolo 13 (Spese contrattuali)

Le spese contrattuali relative alla sottoscrizione dell'atto sono a carico della società affidataria, nelle forme e misure di legge, fatte eccezione per l'iva che rimane a carico del comune di Iglesias.


Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Iglesias, ai sensi del decreto legislativo, n. 196/2003, informa la società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Dirigente

del Settore Socio Culturale

(Dott. Paolo Carta)



L'Amministratore unico

della Società Iglesias Servizi srl

(Dott. Andrea Testa)

